

Verbale di accordo
Art. 46 CCNL 19.1.2012 – “Salario di ingresso”

Verona, il 13 febbraio 2013

Banco Popolare in qualità di Capogruppo

e

le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl-Credito e Uilca

Premesso che

- il rinnovo del CCNL del 19.1.2012, al fine di favorire nuova e stabile occupazione, ha previsto all'art. 46 il livello retributivo di inserimento professionale (c.d. “salario di ingresso”);
- il medesimo CCNL prevede che a partire dal 1° febbraio 2012 al lavoratore assunto nella 3^ area professionale 1° livello retributivo con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato, sia attribuito uno stipendio nella misura mensile di 1.679,89 euro per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione;
- il Banco Popolare intende applicare tale previsione contrattuale al fine di rendere sostenibile la nuova occupazione.

Le Parti hanno condiviso quanto segue

1. l'anzianità maturata nel periodo di attribuzione del “salario di ingresso” sarà computata per intero ai fini del riconoscimento degli inquadramenti contrattualmente previsti sia dal CCNL che dalla contrattazione aziendale; tali inquadramenti non saranno, comunque, riconosciuti prima dei 4 anni dalla data di assunzione;
2. ai lavoratori di cui sopra, che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, verrà riconosciuta dal 1.3.2013 (o dal mese di iscrizione al fondo di riferimento, se successivo) una contribuzione datoriale del 4% per il periodo di corresponsione del “salario di ingresso”;
3. ai lavoratori interessati dal “salario di ingresso” sarà riconosciuta l'integrale applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale, salvo quanto sopra previsto;
4. entro il mese di settembre 2013, o su richiesta di una delle Parti, si prevede una specifica fase di verifica sull'applicazione del presente accordo.

Dichiarazione aziendale

Ai lavoratori che alla data odierna risultino assunti con contratto a tempo determinato, di inserimento e con contratto di apprendistato – ai quali non sono applicate le previsioni del “salario di ingresso” - al momento della eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non verrà applicato quanto previsto dall'art. 46 del CCNL e dal presente accordo.

Banco Popolare

Dircredito-Fd
Sinfub

Fabi
Ugl-Credito

Fiba/Cisl
Uilca

Fisac/Cgil

